

D.M. 200/12: le modalità non commerciali – Statuti

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività socialmente rilevanti (Statuto)

Il Regolamento condiziona l'esenzione al fatto che gli **STATUTI** presentino le seguenti norme a garanzia della non lucratività dell'ente non commerciale:

- divieto di distribuzione degli utili
- obbligo di reimpiegare gli utili nell'attività
- *«l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge»*